

STATUTO

**BIANCA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: URI SS VIA PIGLIARU S.N.C.

Numero REA: SS - 143322

Codice fiscale: 02029100902

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 70943/40704 DI REPERTORIO	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita la Società cooperativa sociale denominata	
	"BIANCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Uri all'indirizzo risul-	
	tante dal Registro delle Imprese.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta) e può essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del	
	movimento cooperativo. Per ciò stesso aderisce alla A.G.C.I	
	Associazione Generale Cooperative Italiane Via Nazionale n.	
	243, Roma, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 14.12.1947 n.	
	1577 e successive integrazioni e modificazioni.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	

	della mutualità. La società, che non ha fini di lucro, intende	
	far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicando-	
	ne i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi	
	della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed	
	applicazione è impegnata.	
	Scopo principale della Cooperativa è quello di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgi-	
	mento delle attività di cui all'articolo 4 finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi	
	dell'articolo 1, primo comma, lettera b) della legge 8 novem-	
	bre 1991 n. 381.	
	La cooperativa intende altresì assicurare ai propri soci, me-	
	diante la gestione dell'azienda sociale cui essi partecipano	
	apportandovi la propria attività lavorativa, continuità di oc-	
	cupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equili-	
	bri economici.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercita-	
	ta dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dello	
	statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle	
	comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coopera-	
	tivi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo	

	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei	
	volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie	
	all’apporto dei soci - l’autogestione responsabile	
	dell’impresa.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa, in	
	conformità al 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Interna-	
	zionale, è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente	
	o secondo contingenti opportunità - la propria attività con	
	quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo. La cooperativa può svolgere la propria attività	
	anche nei confronti di terzi non soci, ovvero avvalersi delle	
	prestazioni lavorative di terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio	
	di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successi-	
	vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulterio-	
	re rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente	
	con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	

	- Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli in-	
	teressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha	
	come oggetto:	
	a) provvedere per conto di enti pubblici e privati allo svol-	
	gimento delle seguenti attività lavorative:	
	- assunzione di lavori di facchinaggio od altro (magazzinaggio	
	e deposito di merci e gestione di tutti i servizi ausiliari e	
	complementari all'interno di mercati e magazzini generali,	
	centri doganali e quant'altro affine) per conto di enti pub-	
	blici o privati sia direttamente che tramite organismi consor-	
	tili; assunzione di lavori di traslochi e di tutte le opera-	
	zioni connesse;	
	- assunzione e gestione di magazzini mediante prestazione di	
	tutti i servizi di raccolta, smistamento e consegna delle mer-	
	ci, compresa la bollettazione ed il rendiconto contabile delle	
	varie operazioni eseguite dagli autisti;	
	- servizi di pulizie in genere (uffici, stabilimenti indu-	
	striali, abitazioni, ecc.) compresi quelli da eseguire in am-	
	bienti alberghieri e comunitari (servizi ai piani) incluso il	
	rifacimento dei letti, servizi generali di cucina (pulizie cu-	
	cine, mense, attrezzature e stoviglie), attività di sanifica-	
	zione ambientale, ivi compresi i servizi di derattizzazione e	
	disinfestazione, manutenzione e pulizie piscine e treni, manu-	
	tenzione ed impianto di giardini e parchi;	

	- svolgimento di attività edili (posa in opera di pavimenti,	
	verniciature, ristrutturazioni edilizie, lavori in cartonges-	
	so, posa in opera di infissi, ecc.);	
	- gestione di attività sportive, turistiche, ricreative, am-	
	bientalistiche, compresi la gestione di circoli aziendali, la	
	conduzione di cinema, teatri, impianti sportivi, mense azien-	
	dali, interaziendali, comunali e scolastiche, ristoranti bar,	
	trattorie, piscine, campi solari, sale per convegni, campeggi,	
	alberghi, spacci e negozi in genere, lavaggio auto, lavande-	
	rie, comprese quelle self-service, gestione di autoparcheggi	
	pubblici e privati;	
	- provvedere alla creazione di idonei luoghi di ritrovo ed al-	
	la installazione di appropriate attrezzature per offrire ai	
	soci e loro familiari un effettivo servizio sociale;	
	- servizio di sorveglianza (non armata) di aree di privati, di	
	aree aziendali, di aree commerciali, ecc.;	
	- servizio di portierato in genere;	
	- trasporto di plichi, pacchi (con peso inferiore a 20 Kg.),	
	poste, corrispondenze, recapito bollette, lettura contatori	
	gas-luce-acqua-ecc.; servizio di affissione ed affini;	
	- organizzare e/o gestire direttamente e/o per tramite di ter-	
	zi tutti i servizi connessi alle attività di cui ai precedenti	
	punti;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-	
	ma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od enti,	

	costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività	
	concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fi-	
	deiussioni;	
	- instaurare rapporti e compiere operazioni con organismi fi-	
	nanziari, nonché concedere e ricevere fideiussioni;	
	- dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini	
	o complementari a quelli della cooperativa;	
	- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per	
	sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring	
	e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di	
	credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di	
	Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;	
	- costituire ed essere socia di società per azioni e società a	
	responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni	
	di legge;	
	- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E.,	
	dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti locali, nonché i	
	finanziamenti ed i contributi disposti;	
	- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a	
	quelli della società e che siano integrativi di essa prestando	
	anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il	
	loro sviluppo;	
	b) assumere tutte le iniziative tendenti al miglioramento del-	
	le condizioni dei propri soci attivando le relative procedure	
	come l'accesso alla proprietà della casa, all'acquisto di beni	

	di consumo, la organizzazione del tempo libero, sul piano ri-	
	creativo, culturale, sportivo, ecc. creando apposite sezioni o	
	partecipando ad organismi ed enti idonei;	
	c) provvedere al miglioramento economico dei soci sul piano	
	della assistenza e previdenza applicando i principi ed i meto-	
	di della cooperazione e della mutualità;	
	d) svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che	
	servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali	
	attraverso la costruzione, l'acquisto e l'affittanza di immo-	
	bili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi	
	sociali;	
	e) svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività	
	connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, con esclusione,	
	in ogni caso, delle operazioni previste dalla Legge 02 gennaio	
	1991, N° 1;	
	f) promuovere, nei confronti dei soci, tutte quelle iniziative	
	atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse	
	e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidi-	
	tà esistenti.	
	Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a	
	gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies	
	del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei	

	soci.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fi-	
	nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti fi-	
	nanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo	
	di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea sociale. La raccolta, fina-	
	lizzata al raggiungimento degli scopi statutari, è riservata	
	esclusivamente ai soci. E' tassativamente vietata la raccolta	
	di denaro fra il pubblico sotto ogni forma.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado	

	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che so-	
	no in possesso dei seguenti requisiti:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-	
	nibile, ricevendo un compenso di qualsiasi natura od entità in	
	conformità alla normativa vigente; i soci prestatori parteci-	
	pano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro de-	
	stinazione;	
	2) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coopera-	
	tiva.	
	I soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4 della legge 8	
	novembre 1991 n. 381 devono costituire almeno il trenta per	
	cento dei lavoratori occupati in cooperativa e, compatibilmen-	
	te con il loro stato soggettivo, devono rivestire la qualità	
	di soci.	
	Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che presta-	
	no la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono	
	iscritti in una sezione apposita del libro soci ed il loro nu-	
	mero non può comunque superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	Possono altresì essere socie le persone giuridiche pubbliche e	

	private, se consentito dalla legge.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le per-	
	sone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con	
	l'attività economica della cooperativa.	
	In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino,	
	in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e disloca-	
	zione sul territorio della attività, sono identiche o affini	
	all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre	
	in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche	
	sprovvisi dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria	
	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni ca-	
	so superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che debbano completare o integrare la loro formazione profes-	
	sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	

	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere	
	al momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto	
	dall'art. 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inserimen-	
	to nell'impresa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	

	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assem-	
	blea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui all'art. 2476 c.c..	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Co-	
	stituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14	
	del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti alla formazione;	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-	
	nistrativo anche prima del termine fissato al momento della	

	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-	
	nari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della sca-	
	denza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo ammi-	
	nistrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di	
	cui all'art. 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel li-	
	bro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo ammi-	
	nistrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	

	adottate dagli organi sociali.	
	Se trattasi di persona giuridica, e fermo restando il secondo	
	comma dell'art. 2522 c.c.:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio identificare i requisiti previsti dal preceden-	
	te art. 5.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	

	dere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque euro).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto ver-	
	so la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all’acquirente, le in-	
	dicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa auto-	
	rizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può	
	essere effettuata esclusivamente per le intere quote detenute	
	dal socio.	
	Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	

	vimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è li-	
	bero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	

	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Il socio non amministratore che intende procedere alla consul-	
	tazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro del-	
	la società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiu-	
	dizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tali diritti	
	non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	tratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consen-	
	tito al socio cooperatore che non si trovi più in condizione,	
	per motivi oggettivi o soggettivi, di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali, o che abbia perduto i requisiti	
	per l'ammissione, od il cui rapporto di lavoro, ovvero	
	l'attività di volontariato, sia venuto a cessare.	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccoman-	
	data che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscri-	
	zione nel registro delle imprese della delibera che lo legit-	
	tima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e	
	del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibe-	
	razione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua cono-	
	scenza da parte del socio. Il recesso non può essere esercita-	
	to e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro no-	
	vanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima	
	ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano	
	il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al	
	socio, che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamen-	
	to del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di som-	
	me dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed eventual-	
	mente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 24.6 lett. c) e	
	25, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scio-	
	glimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.	

	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art.	
	2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi	
	legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effe-	
	tivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 15.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale	
	designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c. Gli ere-	
	di provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società su-	
	bentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deli-	
	berazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisi-	
	ti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.	

	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.	
	15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	
	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.	
	7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operati-	
	vo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi	
	per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e),	
	oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al	

	rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso	
	delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione	
	mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito deri-	
	vante da penali, ove previste da apposito regolamento, da ri-	
	sarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche	
	fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto as-	
	sociativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabi-	
	li verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 18 (Soci sovventori)	
	Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazio-	
	ne dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale	
	di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conse-	
	guimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto,	
	possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche	
	che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigen-	

ti.	
Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
te trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento euro) ciascu-	
na (massimo Euro 500,00 (cinquecento euro).	
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di 20 (venti)	
quote pari a Euro 2.000,00 (duemila euro).	
Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori	
provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
socio potrà vendere a chiunque.	
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-	
stratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal	
ricevimento della comunicazione.	
Art. 21 (Deliberazione di emissione)	
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
a) l'importo complessivo dell'emissione;	

	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribui-	
	ti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonia-	
	li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba pro-	
	cedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdi-	

	te, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito me-	
	dante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rappor-	
	to tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., ai soci sov-	
	ventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla de-	
	cisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 23 (Elementi costitutivi)	
	23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non	

	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita a seguito delle decisioni	
	dei soci e/o prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto	
	di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nel-	

	la relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella no-	
	ta integrativa al bilancio.	
	Nella redazione del bilancio devono essere riportati separata-	
	mente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distin-	
	guendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle	
	relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare spe-	
	cificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992	
	n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-	
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualisti-	
	ci.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	

	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sul-	
	la destinazione del ristorno che potrà essere attribuito me-	
	diante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITÀ	
	Art. 26 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della	
	società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettan-	
	ti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	

	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	

	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.	
	30.	
	Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più	
	amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di delibe-	
	razione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento og-	
	getto della consultazione e quanto necessario per assicurare	
	un'adequata informazione sugli argomenti da trattare, nonché	
	l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Ai soci è assegnato il termine di 10 (dieci) giorni per tra-	
	smettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta	
	in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi	
	un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non	
	superiore a giorni trenta.	
	La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.	
	La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è	
	considerata voto contrario.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ri-	
	cevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli	
	amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	

	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle deci-	
	sioni dei soci. Il documento contenente la proposta di deci-	
	sione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla so-	
	cietà e recanti l'espressione della volontà dei soci devono	
	essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti pos-	
	sono anche essere redatti e spediti su supporto informatico,	
	corredato di firma digitale.	
	Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)	
	Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di	
	decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non	
	manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci,	
	in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi	
	del precedente art. 27. Esso consiste in una dichiarazione re-	
	sa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento	
	all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale	
	il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente in-	
	formato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora per-	

	vengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci	
	giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi	
	di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto	
	al successivo art. 29.	
	L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti	
	ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti	
	gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indican-	
	do:	
	- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di	
	capitale da ciascuno rappresentata;	
	- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con	
	la scadenza del termine fissato nella proposta;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative	
	all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli	
	stessi soci.	
	Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo	
	devono essere trascritte senza indugio nel libro delle deci-	
	sioni dei soci.	
	I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione	
	della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.	
	Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti	
	su supporto informatico, corredato di firma digitale.	
	Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	

	agli artt. 27 e 28 del presente statuto, se iscritto a libro	
	soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se so-	
	cio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21. se socio sov-	
	ventore oppure dall'art. 33 se socio cooperatore persona giu-	
	ridica.	
	Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il	
	voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tut-	
	ti i soci.	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	assembleare)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espressa-	
	mente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure	
	quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate	
	mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo	
	collegiale.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'am-	
	bito del territorio italiano.	
	L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera rac-	
	comandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire	
	la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di	

	quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al do-	
	micilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione	
	a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili,	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indi-	
	irizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano	
	stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal	
	libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno,	
	l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie	
	da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista	
	una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui	
	nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere	
	previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sem-	
	pre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si	
	raggiungesse il quorum costitutivo necessario. In mancanza	
	dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si re-	
	puta validamente costituita quando siano presenti o rappresen-	
	tati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o in-	
	formati della riunione, tutti gli Amministratori ed i Sindaci	
	effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)	

	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	presenti o rappresentati.	
	Quando si tratta di deliberare sui punti d) ed e) Articolo 26	
	comma 2 nonché sullo scioglimento anticipato, tanto in prima	
	quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere	
	prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei	
	soci con diritto di voto.	
	E' invece necessario il voto favorevole dei 2/3 dei voti com-	
	plessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione del-	
	le delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il	
	trasferimento della società al di fuori del territorio della	
	Repubblica Italiana, la modifica delle clausole statutarie che	
	disciplinano i ristorni e i rapporti mutualistici, la trasfor-	
	mazione della società, la fusione e la scissione eterogenee.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente	
	col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	

	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati	
	in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i prin-	
	cipi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabil-	
	mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo rea-	
	le alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomen-	
	ti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne	
	siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società,	
	nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-	
	senti il presidente e il segretario.	
	Art. 33 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	

	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, è	
	possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in rela-	
	zione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro mem-	
	bri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito re-	
	golamento.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore. Ciascun socio non può rap-	
	presentare più di tre soci. La delega non può essere rilascia-	
	ta con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	TITOLO VII	
	AMMINISTRAZIONE	

	Art. 35 (Amministrazione)	
	35.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile	
	da 3 (tre) a 11 (undici), ed il loro numero sarà determinato	
	di volta in volta prima dell'elezione.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indica-	
	te dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per	
	tre esercizi.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepre-	
	sidente.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla de-	
	cisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-	
	buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclu-	
	sione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppu-	
	re ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi compo-	
	nent, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega.	

	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono rife-	
	rire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per mi-	
	gliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici,	
	determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le re-	
	lative mansioni.	
	Art. 37 (Adunanze e deliberazione del Consiglio di	
	Amministrazione)	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere	
	adottate mediante deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presi-	
	dente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica),	
	almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	

	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 c.c.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d’urgenza	
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministra-	
	zione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane	
	in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 39 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-	
	minato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attri-	
	buiti ad alcuno di essi.	
	Art. 40 (Rappresentanza)	
	Il presidente dell’Organo amministrativo ha la rappresentanza	
	della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. il Presi-	
	dente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche ammi-	
	nistrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	

	Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto
	sociale. Può, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti
	bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o
	presso istituti finanziari.
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-
	que grado di giurisdizione.
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.
	il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo ammini-
	strativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o
	categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei,
	con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
	TITOLO VIII
	ORGANO DI CONTROLLO
	Art. 41 (Collegio sindacale)
	Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 2543 c.c.,
	i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha
	anche funzioni di controllo contabile.
	Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e
	due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato
	con decisione dei soci. I Sindaci restano in carica per tre
	esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che ap-
	prova il bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

essi sono rieleggibili.

Art. 42 (Compiti)

Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 ter c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 43 (Organo di controllo facoltativo)

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Scioglimento)

La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav-

	venuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non	
	deliberi le opportune modifiche statutarie;	
	c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata	
	inattività dell'assemblea;	
	d) per la perdita del capitale sociale;	
	e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;	
	f) per deliberazione dell'assemblea.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrati-	
	vo nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del	
	consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le moda-	
	lità previste dallo articolo 48.1 lettera d).	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

	Art. 46 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	

	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 48 (Clausola arbitrale)	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai re-	
	golamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rap-	
	porto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità	
	all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni sta-	
	tutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei	
	soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra	
	soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di	
	tre arbitri da nominarsi dal Presidente dell'Ordine dei dotto-	
	ri commercialisti del luogo ove ha sede la società.	
	L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del	
	presidente del collegio.	
	Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbi-	
	tri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal	
	Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la coo-	

	perativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le con-	
	troversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci	
	ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clau-	
	sola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazione del	
	relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la coopera-	
	tiva.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo di-	
	ritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono es-	
	sere approvate con delibera assembleare assunta con la maggio-	
	ranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90	
	(novanta) giorni, esercitare il recesso.	
	Art. 49 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto nel presente statuto e nei relativi	
	regolamenti attuativi, si applicano le norme contenute nel Ti-	
	tolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle so-	
	cietà cooperative", nonché, in quanto compatibili, quelle pre-	
	viste dal Titolo V in materia di società a responsabilità li-	
	mitata.	

49 di 50

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Atto non soggetto a imposta di bollo.